



## Impianti radioelettrici

Comunicazione in merito all'attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni ai sensi dell'art. 35 comma 4 della Legge 15 luglio 2011 n. 111, e per il tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell'impatto elettromagnetico ai sensi della Legge 36/2001

Nel luglio 2011, è stato emanato il decreto legge n. 98, “Disposizioni urgenti ai fini della stabilizzazione finanziaria”, poi convertito con legge n. 111 del 15 Luglio 2011, il cui comma 4 dell’Art. 35 del suddetto D.L. prevede al comma 4 che: *“Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto.”*

Coerentemente con quanto disposto dell'art. 35 comma 4 del Decreto Legge n. 98/2011 convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111, **per impianto di debole potenza e ridotte dimensioni si intende un impianto avente potenza massima in singola antenna non superiore a 7 watt e dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.** Pertanto tali impianti sono soggetti a semplice comunicazione da parte del gestore al Comune e ad Arpa Umbria.

Al fine di dare concreta attuazione a tali recenti sviluppi legislativi, vengono adottate le **seguenti procedure relative rispettivamente agli impianti di debole potenza e ridotte dimensioni e al tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell’impatto elettromagnetico.**

**Procedura numero 1:** Comunicazione ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Decreto Legge n. 98/2011 convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111 (nel seguito: art. 35) per l’attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni

Le comunicazioni previste dall’art. 35 per l’attivazione di impianti di debole potenza e ridotte dimensioni saranno corredate dei seguenti dati tecnici, necessari ad una corretta valutazione dell’impatto elettromagnetico da parte dell’Arpa Umbria.

**Caso 1** – impianti indoor (quali ad esempio quelli installati in aeroporti, stazioni ferroviarie, capannoni per fiere ed esposizioni, etc.):

- scheda radio-elettrica dell’impianto, contenente potenza (per ogni banda di frequenza), frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico rispetto al piano

calpestabile più vicino, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento ed eventuali tilt.

- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante.
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via, numero civico e piano di installazione o foglio mappale con coordinate UTM WGS 84 della dislocazione dell'impianto.
- Descrizione sintetica del posizionamento degli impianti e della loro collocazione.
- Tale documentazione sarà eventualmente integrata con specifiche piante ed elaborati sul posizionamento del sistema radiante nel caso in cui si riscontrino condizioni installative di potenziale criticità.

## **Caso 2 – impianti outdoor:**

- scheda radio-elettrica dell'impianto, contenente potenza (per ogni banda di frequenza), frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico rispetto al piano calpestabile più vicino, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento ed eventuali tilt.
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante.
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM WGS 84 della dislocazione dell'impianto.
- Planimetria generale in scala 1:2000, di raggio pari almeno a 100 metri centrata sull'impianto, con l'indicazione dell'altezza degli edifici esistenti ed in costruzione (specificando se dichiarata come numero di piani fuori terra, altezza alla gronda o altezza al colmo), del nord geografico e delle curve isolivello altimetriche a passo di 10 metri.

**Procedura numero 2:** Comunicazione ai sensi della Legge 36/2001 per il tracciamento delle modifiche degli impianti senza alcuna variazione dell'impatto elettromagnetico.

Il Decreto Legislativo n. 259/2003 ha definito i dati radioelettrici che devono essere contenuti nelle istanze di autorizzazione e denunce di inizio attività degli impianti di trasmissione delle reti radiomobili ai sensi degli articoli 87 ed 87-bis del suddetto Decreto: tali dati, integrati dalle planimetrie, sono sufficienti per la valutazione preventiva, da parte degli organismi di controllo (Arpa Umbria), del campo elettromagnetico emesso da stazioni radio base, e per l'emissione del parere ambientale previsto dal suddetto Decreto.

I seguenti dati radioelettrici aggiuntivi (tipologia di sistema trasmesso, GSM, UMTS, LTE o WiMAX, e numero massimo di trasmettitori per ogni sistema), sebbene la loro comunicazione non

sia prevista dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche al fine del rilascio del parere, sono necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio e controllo da parte delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente ai sensi dell'art. 14 della legge quadro n. 36/2001 nonché per il popolamento dei catasti elettromagnetici regionali.

Tali dati radioelettrici aggiuntivi, pertanto, saranno comunicati all'Arpa Umbria includendoli nella scheda tecnica dell'impianto prevista dall'Allegato 13 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche; nel caso di successive modifiche dei soli dati radioelettrici aggiuntivi, lasciando quindi inalterate tutte le altre caratteristiche radioelettriche ed emmissive dei sistemi, gli operatori si impegnano a darne comunicazione ufficiale all'Arpa Umbria entro 15 giorni dall'avvenuta modifica, al fine di consentire le attività di controllo.